



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Piano Transizione 5.0

Approfondimento sugli strumenti previsti dal Piano Transizione 5.0



Strumenti a sostegno dell'innovazione

Approccio sistemico

Al di là dell'emergenza viviamo in un contesto in cui la politica industriale attraverso lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita sostenibile e la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale più incline ad attingere dal mondo della ricerca e dell'università e ad aprirsi ai flussi internazionali di capitale umano e finanziario.





Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Credito d'imposta

Progetti innovativi che conseguono un efficientamento energetico



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Finalità della disciplina

Supportare e incentivare gli investimenti in **modelli di produzione** efficienti, sostenibili e basati sull'uso di fonti rinnovabili che avvengano in complementarietà con il piano transizione 4.0, al fine di sostenere, a livello nazionale, il processo di trasformazione digitale ed energetico delle imprese.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Panoramica generale 1/2

- **A chi è rivolto:** Tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia.
- **Quando vanno effettuati gli investimenti:** biennio 2024/2025.
- **Quale tipologia di investimenti:** progetti di innovazione aventi ad oggetto



Investimenti in beni strumentali industria 4.0 (necessario);



Fonti energetiche rinnovabili e sostenibili (eventuale);



Formazione sulla transizione 5.0 (eventuale).



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Panoramica generale 2/2

- **Beneficio:** Credito di imposta compensabile in F24 in misura dipendente da parametri legati a scala dell'investimento ed efficientamento energetico ottenuto.
- **Con quali modalità:** l'accesso alla misura prevede il rispetto di un preciso *iter* che coinvolge tecnici, GSE, Agenzia delle Entrate, asseveratori e revisori (ed ovviamente noi **commercialisti** nelle fasi di informazione, pianificazione delle attività, coordinamento delle procedure e corretto utilizzo del credito).



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 2 e 4 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Chi può beneficiarne

Ambito Soggettivo: Le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, settore economico di attività nonché dal regime di determinazione del reddito, residenti o stabilite nel territorio dello Stato.

Ambito Oggettivo: Progetti di innovazione che determinino efficientamento energetico che coinvolgano una o più strutture o processi produttivi (con limite di euro 50 milioni per impresa), basati su investimenti inclusi nel piano transizione 4.0 (con aggiunta di specifiche tipologie), ai quali possono essere integrati investimenti in produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e piani di formazione dedicati.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 3 e 6, art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Chi è escluso

Ambito Soggettivo: Le imprese in stato di liquidazione volontaria fallimento, LCA e nelle varie situazioni che la norma individua come sofferenza finanziaria; quelle imprese che siano destinatarie di sanzioni interdittive.

Ambito Oggettivo: In base al principio DNSH, non sono agevolabili i progetti connessi ai combustibili fossili (con alcune eccezioni), attività di scambio di quote di emissione (ETS) che generino emissioni non inferiori ai parametri di riferimento, attività connesse a discariche e rifiuti, inceneritori e trattamento meccanico biologico, attività che generino elevate dosi di sostanze inquinanti, investimenti in beni gratuitamente devolvibili di imprese operanti in concessione ed a tariffa in taluni settori.



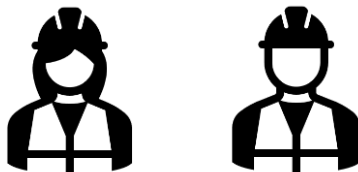
IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: comma 3 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Attenzione

La fruizione del beneficio spettante è subordinata al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore **e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi** previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sarà quindi prudente richiedere un DURC da mantenere tra le carte di lavoro.





IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 4 e 5 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Caratteristiche degli investimenti agevolabili



I progetti agevolabili devono riguardare una serie di misure che **complessivamente** permettano all'impresa di **ridurre i propri consumi di almeno il 3%** nell'ambito dell'**intera struttura**, o del **5% in riferimento ad un singolo processo** interessato dall'investimento.

Il contributo spetta sia per investimenti che vadano ad efficientare impianti esistenti (l'efficientamento viene calcolato su parametri storici), sia per nuove imprese e nuovi impianti (in questo caso la valutazione si farà su scenari controfattuali).



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 4 e 5 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Caratteristiche degli investimenti agevolabili



Investimenti in beni strumentali industria 4.0 (necessario);



Fonti energetiche rinnovabili e sostenibili (eventuale);



Formazione sulla transizione 5.0 (eventuale).



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 4 e 5 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.



Investimenti in beni strumentali «Industria 4.0»

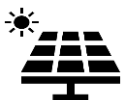
I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e generare una riduzione dei consumi.

- 1) Beni materiali inclusi nell'allegato A, Legge 232/2016;
- 2) Beni immateriali inclusi all'allegato B, Legge 232/2016, connessi ad investimenti di cui al punto 1);
- 3) Ampliamento dell'allegato B con:
 - a) software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono la raccolta, l'elaborazione dei dati e il monitoraggio continuo dei consumi;
 - b) I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai beni di cui sopra.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 4 e 5 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.



Investimenti in fonti energetiche rinnovabili e sostenibili

Nell'ambito dei progetti di innovazione sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo direttamente installati nell'impianto ovvero localizzati a distanza ma identificati dal medesimo POD dell'azienda.

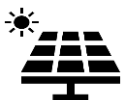
Sono agevolabili:

- 1) Gruppi di generazione elettrica (solare, eolico, idroelettrico, geotermia.. ad eccezione di biomasse) e attrezzature funzionalmente dipendenti ed ausiliarie;
- 2) Impianti di stoccaggio dell'energia prodotta.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 4 e 5 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.



Investimenti in fonti energetiche rinnovabili e sostenibili

Il dimensionamento degli impianti energetici può coprire il 105% del fabbisogno energetico della struttura o del processo.

Vengono stabilite misure massime di investimento parametrize al rapporto €/kW come esplicitato nell'allegato al decreto interministeriale e nella Circolare Operativa del 16 agosto 2024.

La base imponibile sulla quale viene calcolato il credito di imposta viene maggiorata del 20% e del 40% per l'acquisto di pannelli solari a seconda delle rispettive specifiche caratteristiche di efficienza.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 4 e 5 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.



Formazione sulla transizione 5.0

Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale a condizione che:

1. Siano svolte nell'ambito di un investimento in beni strumentali funzionali alla transizione 5.0;
2. Siano erogate da soggetti esterni abilitati;
3. Abbiano durata non inferiore alle 12 ore;
4. Prevedano il sostenimento di un esame finale.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 4 e 5 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.



Formazione sulla transizione 5.0

Le attività formative dovranno essere erogate da **soggetti abilitati** individuati all'art. 8 del Decreto interministeriale attuativo (e.g. Università, enti di ricerca, formatori certificati UNI EN ISO 9001 EA3) e devono prevedere moduli dalla durata minima di 4 ore ciascuno, relativi a competenze su tecnologie rilevanti per la transizione energetica e tecnologica dei processi produttivi come da Allegato 2 al Decreto.

Le spese ammissibili non possono eccedere il **10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali**, con un tetto di spesa ammissibile pari ad **euro 300.000**.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 10 - 12 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

La procedura per l'accesso al beneficio

L'accesso alle misure dei benefici Transizione 5.0 richiede il rispetto di un *iter* puntuale e necessario per il riconoscimento dei crediti spettanti.

Tale procedura coinvolge:

- 1) Tecnici esperti in tema di risparmio energetico (Esperti in gestione dell'Energia, Energy Service Companies, Ingegneri e periti industriali in ambito di efficienza energetica e impiantistica);
- 2) Periti per l'attestazione dei requisiti di cui all'allegato A e B L. 232/2016;
- 3) Revisori Legali;
- 4) GSE;
- 5) Agenzia delle Entrate.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 10 - 12 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

La procedura per l'accesso al beneficio – Il ruolo dei soggetti coinvolti

Tra i soggetti richiamati individuiamo i compiti assegnati alle figure coinvolte dall'impresa:

1. Tecnici **esperti in risparmio energetico** predispongono (per PMI certificazioni agevolabili fino ad euro 10.000):
 - a) Certificazione **ex ante** con la quale vengono illustrate le caratteristiche del progetto con riferimento a tipologie di investimenti previsti, cronoprogramma, risparmio energetico atteso, stima del credito;
 - b) Certificazione **ex post** con la quale si asseverano i risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nella certificazione *ex ante*.
2. Periti per l'**asseverazione** del possesso dei **requisiti** di cui agli **allegati A e B L 232/2016** (per beni di costo unitario non eccedente gli euro 300.000 la perizia può esser sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante);
3. Certificazione di **revisore legale** attestante l'effettivo sostenimento delle spese agevolate (per imprese non soggette a revisione legale la spesa è ammissibile al credito per un importo di euro 5.000).



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 10 - 12 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

La procedura per l'accesso al beneficio – le comunicazioni e la piattaforma 1/2



Il processo viene gestito da GSE che attraverso il portale dedicato «Transizione 5.0», riceve la documentazione dalle imprese e la smista agli uffici competenti per singola fase:

1. L'impresa predispone ed invia, previa registrazione al sito <https://areaclienti.gse.it/>, la «**Comunicazione di prenotazione**» con la quale, tra gli altri, invia la certificazione *ex ante*;
2. GSE valuta la **completezza della documentazione** ed entro 5 giorni richiede integrazioni o **conferma la prenotazione** (N.B. in sede di prenotazione verrà data notizia anche della capienza o meno dei fondi disponibili);
3. L'impresa, entro **30 giorni** dalla ricezione della conferma di prenotazione, dovrà inviare una **comunicazione di avanzamento del progetto**, fornendo evidenza di aver corrisposto acconti ai fornitori per almeno il 20% delle spese incluse nel piano;



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 10 - 12 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.



La procedura per l'accesso al beneficio – le comunicazioni e la piattaforma 2/2

Il processo viene gestito da GSE che attraverso il portale dedicato «Transizione 5.0», riceve la documentazione dalle imprese e la smista agli uffici competenti per singola fase:

4. GSE valuta completezza, correttezza e coerenza della documentazione relativa all'avanzamento inviando una comunicazione di Convalida o una richiesta di integrazioni;
5. Alla conclusione del progetto, e comunque entro il **28 febbraio 2026**, l'impresa invia la comunicazione di **completamento del progetto**, inclusa la certificazione *ex post*;
6. GSE conferma la ricezione della documentazione, entro **10 giorni** valuta la documentazione ed invia la «**Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione**» (se non fossero necessarie integrazioni).



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 7, 8, 13 e 18 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Caratteristiche ed ammontare del credito 1/2

1. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP;
2. Non incorre nei limiti annuali previsti per le compensazioni in F24;
3. Non può essere trasferito, neanche all'interno del consolidato fiscale;
4. È cumulabile con altre agevolazioni sino a concorrenza del costo sostenuto; non è tuttavia cumulabile con le misure Transizione 4.0 e con i benefici ZES e ZLS;
5. Solo dopo la ricezione della conferma da parte di GSE, il credito può essere utilizzato integralmente negli esercizi 2024/2025; la quota non fruita al 31/12/2025 può essere compensata in 5 quote annuali di pari importo.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: commi 7, 8, 13 e 18 art.38, Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Caratteristiche ed ammontare del credito 2/2

Investimento	Riduzione dei consumi energetici		
	Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni	5%	10%	15%



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Confronto con la misura transizione 4.0

Investimento	Transizione 5.0		Transizione 4.0	
	minimo	Massim o	minimo	Massim o
Fino a 2,5 milioni	35%	45%	10%*	20%
Da 2,5 a 10 milioni	15%	25%	5%	5%
Da 10 a 50 milioni	5%	15%	5%**	5%**

* afferente soli beni immateriali 4.0 anno 2025

** solo per investimenti in linea con obiettivi transizione ecologica



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024.

Perdita del beneficio con restituzione del contributo

Al comma 14 dell'art. 38 DL 19/2024 ed all'art. 21 del Decreto interministeriale vengono richiamate le cause di decadimento dal beneficio con obbligo di restituzione integrale o parziale, tra le quali:

- 1) Cessione dei beni agevolati in data antecedente al 31/12 del quinto anno successivo al completamento del progetto;
- 2) Perdita del requisito del risparmio energetico entro il 31/12 del quinto anno successivo al completamento del progetto;
- 3) Mancata entrata in esercizio di beni per la produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili entro un anno dal completamento del progetto;
- 4) Mancato rispetto del divieto di cumulo;
- 5) Mancata conservazione della documentazione.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024; OIC 15, 16 e 24.

Contabilizzazione del contributo riconosciuto

L'agevolazione costituisce un beneficio economico riconducibile al **contributo in conto impianti**.

La contabilizzazione può avvenire secondo due modalità distinte individuate dai principi contabili nazionali OIC 16 ed OIC 24, che garantiscano comunque la rilevazione a conto economico con un criterio sistematico e graduale lungo la vita utile dell'impianto:

1. **Metodo diretto;**
2. **Metodo indiretto.**



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024; OIC 15, 16 e 24.

Contabilizzazione del contributo riconosciuto – Metodo Indiretto

Mediante la contabilizzazione con il Metodo Indiretto:

- 1) Vengono contabilizzati i crediti tributari a ricavo iscritto in conto economico alla voce A5 «*altri ricavi e proventi*»;
- 2) I ricavi vengono poi rinviati agli esercizi successivi mediante iscrizione ai «*risconti passivi*» con attribuzione al conto economico in proporzione al processo di ammortamento dei beni oggetto di agevolazione.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024; OIC 15, 16 e 24.

Contabilizzazione del contributo riconosciuto – Metodo Diretto

Mediante la contabilizzazione con il Metodo Diretto:

Vengono contabilizzati i crediti tributari ed in contropartita viene ridotto il valore iscritto in bilancio dell'attivo agevolato.

In questo caso quindi non verranno evidenziati ricavi, bensì il valore del cespite ed il relativo ammortamento saranno proporzionalmente ridotti.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Riferimenti normativi: Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19; Decreto interministeriale 24 luglio 2024; OIC 15, 16 e 24.

Contabilizzazione del contributo riconosciuto – Il credito tributario

Il credito tributario è compensabile in F24 senza limitazioni nel corso degli esercizi 2024 e 2025, potrà pertanto essere iscritto come credito tributario compensabile entro l'esercizio.

Diverso è il caso della parte di credito **non fruita entro il 31/12/2025**, perché la stessa andrà suddivisa in 5 quote annuali di pari importo: in questo caso sarà necessario valutare l'opportunità di applicare le previsioni relative all'attualizzazione dei crediti disposta dal c.c. all'art 2426 e dal principio contabile nazionale OIC 15.

In tal caso il tasso di interesse applicato da considerare, come del resto i costi di transazione, sarà necessariamente pari a zero.



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Modello Unico – la rappresentazione del credito 4.0 (probabilmente così sarà per il 5.0) 1/2

Viene prevista la necessità di dare evidenza nel modello Unico dei contributi (sino ad oggi 4.0) mediante trascrizione dei dati più rilevanti nel quadro RU.

Per quanto riguarda il modello Unico SC 2024 è necessario:

1. Iscrivere nella sezione 1 rigo RU1 l'importo del contributo utilizzando gli appositi codici credito (2L e 3L per beni strumentali 2023);
2. Indicare nei rigi (RU2–RU3) gli importi di credito riportato dalla precedente dichiarazione e quanto ricevuto da terzi (evidentemente questo quadro non sarà presente per il 5.0);
3. Indicare i dati riferiti al credito maturato nel corso dell'esercizio nel rigo RU5;



IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Modello Unico – la rappresentazione del credito 4.0 (probabilmente così sarà per il 5.0) 2/2

Viene prevista la necessità di dare evidenza nel modello Unico dei contributi (sino ad oggi 4.0) mediante trascrizione dei dati più rilevanti nel quadro RU.

Per quanto riguarda il modello Unico SC 2024 è necessario:

4. Il quadro RU6 deve riportare i dati riferiti al credito compensato in F24 nel corso dell'esercizio;
5. I quadri RU 130 e 140 devono riportare invece il dettaglio degli investimenti effettuati per tipologia di spesa.